



515/2024
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la
seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80213**/pensioni civili del
registro di Segreteria,

TRA

la Sig.ra **XX** (C.F. (OMISSIS)),
nata l'OMISSIS a OMISSISed ivi residente, in
OMISSIS rappresentata e difesa,
giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv.
Carolina Drisaldi (DRSCLN78H67H501K), con indirizzo
p.e.c. carolinadrisaldi@ordineavvocatiroma.org, fax
n. 06-3216745, ed elettivamente domiciliata presso lo
studio della medesima, sito in Roma, Viale Giulio
Cesare, n. 61;
ricorrente -

CONTRO

- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS),
(C.F. 80078750587) con sede legale in Roma, in Via
Ciro il Grande, n. 21, in persona del Presidente *pro-*
tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio
dall'Avv. Filippo Mangiapane (C.F. MNGFPP64T25F158Q,
p.e.c.

avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), ed
elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare
Beccaria, n. 29, giusta procura generale alle liti
per atto del Notaio Dott. Roberto Fantini in data
23.1.2023, allegata alla memoria di costituzione, e
che dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28
d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, di voler ricevere tutte
le comunicazioni inerenti al presente procedimento
all'indirizzo p.e.c.

avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it;

resistente -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 13 novembre 2024, celebrata con
l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola
Venanzini, l'Avv. Carolina Drisaldi per la parte
ricorrente e l'Avv. Filippo Mangiapane/Flavia per
l'I.N.P.S.;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 20 novembre 2023 parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto alla riliquidazione della pensione anticipata (ex-anzianità) nella maggior misura di euro 29.312,28 annui (mensile di euro 2.442,69), ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, in ogni caso superiore all'importo di euro 28.052,21 (prima euro 27.972,89) annuo erogato dall'INPS, con decorrenza dal 1.9.2020, con successivi adeguamenti di legge, e, per l'effetto, condannare l'INPS - Gestione Pubblica, a corrispondere la pensione anticipata (ex-anzianità) nella nuova misura determinata, con successivi adeguamenti di legge, ed a pagare le differenze sui ratei di pensione già corrisposti fino alla data dell'avvenuta regolarizzazione, con accessori di legge, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

2. In data 22 ottobre 2024 parte ricorrente depositava nota di deposito con cui dava atto che l'I.N.P.S. aveva provveduto alla rideterminazione del trattamento pensionistico con atto RMM103202400385, allegato, e all'effettivo pagamento, a valere sulla rata di maggio 2024, delle somme in contestazione,

dando atto della conformità delle stesse alle conclusioni del ricorso.

3. Con la memoria di costituzione, depositata in data 25.10.2024, l'I.N.P.S., pur allegando la medesima rideterminazione del trattamento pensionistico indicata come soddisfattiva dalla parte ricorrente, ha chiesto:

I. in via preliminare ritenere e dichiarare inammissibilità della domanda per l'avvenuta decadenza ai sensi dagli articoli 203, 204, 205 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092;

II. in rito accertare e ritenere la carenza di legittimazione passiva dell'Istituto resistente;

III. nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque sfornita di prova;

IV. in subordine e salvo gravame ritenere non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute ai sensi dell'art. 16 l.n. 412 del 30.12.1991 e successivamente esteso dall'art. 22, comma 36, della L. 724/1994, con vittoria di spese.

4. All'udienza odierna parte ricorrente ha formulato la richiesta di declaratoria di cessazione

della materia del contendere, richiedendo la condanna di controparte alle spese.

Il difensore dell'I.N.P.S. ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo, viceversa, la compensazione delle spese.

DIRITTO

1. Preso atto della richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, formulata da parte ricorrente ed accettata dalla parte resistente sulla base del riconosciuto integrale il completo pagamento delle somme dovute dall'I.N.P.S., in esito al deposito del ricalcolo della pensione per cui è causa e della prova dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto, comprensivo di accessori di legge, sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse del ricorrente a fronte dell'integrale soddisfazione della propria pretesa.

Pertanto, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, nonché definire la lite con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 167, comma 4, c.g.c..

2. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale - tale deve

ritenersi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere: cfr. Cass. civ., sez. 3^a, 16.2.2023, n. 4951 -, deve disporsi, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

3. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese legali;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 novembre 2024.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 15.11.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
15.11.2024 16:20:41
GMT+02:00